

N. 01133/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01295/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2012, proposto da:
Milena Ancora, Adele Andreozzi, Andrea Angeleri, Gianpaolo Bovio, Anna Brusa, Katia Calegari, Massimo Camola, Laura Cignoli, Cristina Comini, Caterina De Florentis, Francesca Disperati, Margherita Fazio, Giancarla Gatti Comini, Anna Grattarola, Caterina Guerini, Paola Laderchi, Maria Rosaria Lopalco, Clotilde Aurora Marcianò, Massimiliano Martin, Luisa Martiniello, Lorenza Martocchi, Elisabetta Migliorini, Paola Ida Angela Milite, Giovanna Montagna, Lorenza Moroni, Caterina Mosa, Lucia Nuzzi, Maria Paola Pessina, Rosanna Previderè, Roberta Pugliese, Renato Romano, Stefania Ruberto, Angela Sacchi, Rita Scifo, Domenico Sergi, Claudio Veneri, Maria Grazia Wettstein, Raffaella Zanardini, Daniele Zangheri, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Bertone

06 97250762

ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Alfredo Placidi
in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona
del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12 domicilia;

l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia in persona del legale
rappresentante p.t.;

nei confronti di

Mauro Casella, controinteressato n.c.g.;

per l'annullamento

del provvedimento di non ammissione allo svolgimento della prova
scritta ed orale e del giudizio negativo nella prova preselettiva di cui
all'art. 8 del d.d.g. 13 luglio 2011 "Concorso per esami e titoli per il
reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria
di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli Istituti
educativi" della commissione esaminatrice nominata per la Regione
Lombardia per lo svolgimento del concorso, nonché di ogni altro
atto, connesso, presupposto e consequenziale ivi compreso il verbale
delle operazioni della commissione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca;

06 97250762

Visto l'atto di intervento ad opponendum dell'Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio Tedeschini in Roma Largo Messico, n. 7
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe indicate e presso il TAR Lombardia in data 6 dicembre 2011 e depositato presso il TAR Lazio, a seguito di regolamento di competenza, in data 23 febbraio 2012, i ricorrenti espongono di essere tutti docenti del Ministero dell'Istruzione e di avere presentato domanda di partecipazione al concorso per dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011.

Dopo l'espletamento della prova preselettiva avvenuto in data 12 ottobre 2011 essi constatavano di non risultare inclusi nell'elenco regionale degli idonei, di tal che hanno proposto il ricorso presso il

06 97250762

TAR Lombardia.

Avverso dunque la mancata ammissione essi hanno dedotto:

1.violazione ed errata applicazione di legge; violazione articolo 3 e 97
Cost.

2. violazione ed errata applicazione del d.d.g. 13 luglio 2011, nonché dei criteri fissati dalla Commissione per le operazioni concorsuali e lo svolgimento della prova. Eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità, della contraddittorietà e del difetto assoluto di motivazione e/o dell'insufficiente motivazione.

Hanno concluso con istanza cautelare e per l'accoglimento del ricorso.

L'Amministrazione dell'istruzione si è costituita in giudizio presso il TAR Lombardia eccependo il difetto di competenza del giudice adito e la Associazione ANP ha proposto intervento ad opponendum, eccependo la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato e chiedendo comunque la reiezione dell'istanza cautelare e del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 6.12.2011 con decreto del TAR Lombardia i ricorrenti sono stati ammessi con riserva allo svolgimento delle prove scritte nell'imminenza delle stesse celebratesi il 14 e 15 dicembre 2011.

Pervenuto il ricorso al TAR Lazio, previa ordinanza del 2.2.2012, n. 378 con la quale il TAR Lombardia denegava la propria competenza, alla Camera di Consiglio del 5.4.2012 la sezione ha accolto la

06 97250762

cautelare nella considerazione che le prove scritte si erano oramai già svolte.

Con memoria per l'udienza pubblica gli interessati hanno rilevato che con sentenza breve n. 2035 del 2012 il TAR Lombardia aveva nelle more del presente giudizio accolto il ricorso di altri concorrenti al medesimo concorso, sul presupposto che l'intera prova appariva inficiata per la violazione del principio dell'anonimato, poiché le buste che contenevano i nominativi dei candidati alla prova scritta erano trasparenti.

Gli intervenienti hanno replicato sollevando che la sentenza breve del TAR Lombardia era ancora sub iudice, poiché la sesta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3295 del 28 agosto 2012 ha rigettato la cautelare rinviando all'udienza pubblica del 20 novembre successivo ed hanno anche eccepito che il ricorso è inammissibile in quanto i ricorrenti non hanno provveduto ad impugnare la graduatoria finale adottata con decreto del direttore generale dell'USR per la Lombardia n. 477 del 27 agosto 2012.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell'8 novembre 2012.

DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti impugnano l'esito della prova preselettiva di ammissione al concorso per dirigente scolastico bandito con decreto del 13 luglio 2011 e che li ha visti esclusi. Come esposto in narrativa essi hanno potuto partecipare alle prove scritte

06 97250762

tenutesi il 14 e 15 dicembre 2011, in quanto ammissivi con riserva con decreto del TAR Lombardia in data 6 dicembre 2011.

La interveniente ad opponendum ha eccepito che gli interessati non hanno impugnato l'esito di tali prove scritte e delle prove orali, conclusesi con graduatoria dell'USR per la Lombardia n. 477 del 27 agosto 2012 e che pertanto il ricorso sarebbe oramai divenuto inammissibile o improcedibile.

L'eccezione tuttavia va respinta.

Come è dato rilevare dalla lettura della graduatoria offerta nella produzione documentale di parte ricorrente, alcuni degli ammessi alla procedura in via cautelare hanno superato sia le prove scritte che quelle orali, utilmente collocandosi in essa, secondo il posto a fianco di ciascuno indicato: Camola Massimo n. 27, Comini Cristina n. 303, Fazio Margherita n. 261, Gatti Comini Giancarla n. 273, Martiniello Luisa n. 90, Montagna Giovanna n.282, Zanardini Raffaella n.104.

Tra i ricorrenti altri tre sono risultati collocati in graduatoria, ma al di fuori dei 355 posti messi a concorso per la Lombardia anche se risultano in essa annoverati: Bovio Giampaolo al posto 381, Guerini Cateri na al posto 382 e Zangheri Michele collocatosi al posto 385.

Appare evidente al Collegio che nessuno di questi ricorrenti ha interesse ad impugnare una graduatoria nella quale sono utilmente collocati con conseguente reiezione dell'eccezione almeno per quanto li riguarda.

Risulta altresì evidente l'interesse alla coltivazione del gravame

06 97250762

proposto avverso le prove preselettive, dal momento che se questo fosse respinto verrebbero caducati a cascata gli atti collegati alle prove preselettive e cioè le prove scritte ed orali per i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, con la conseguenza che gli interessati conservano la necessità di ottenere una qualche pronuncia del TAR sulla legittimità delle stesse per come in nuce contestate.

2. Nel merito consta tuttavia al Collegio che per altri analoghi ricorsi proposti dinanzi al TAR Lombardia e conclusisi con la sentenza n. 2035 del 18 luglio 2012, la sezione sesta del Consiglio di Stato dinanzi al quale essa è stata impugnata abbia disposto una verifica atta a conoscere se le buste che contenevano il cartoncino con il nome ed il cognome dei candidati erano di consistenza tale da potersi individuare il nominativo, con conseguente violazione della regola dell'anonimato che presiede ai concorsi pubblici. Nelle more è stata sospesa la graduatoria in questione.

E gli esiti di tale verifica dovranno essere prodotti all'udienza pubblica del 22 marzo 2013.

Respinta pertanto l'eccezione dell'interveniente Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità, la trattazione dei restanti motivi di ricorso viene rinviata alla pubblica udienza del 5 luglio 2013.

3. Le spese per la presente fase di giudizio vengono rinviate al definitivo.

06 97250762

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone come in motivazione indicato e rinvia per il prosieguo della causa alla pubblica udienza del 5 luglio 2013.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)